

Comune di ALANNOProvincia di PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE

del Consiglio comunale

N. 11 del Reg.

OGGETTO: Approvazione del «Regolamento comunale per la nomina e il funzionamento della Commissione di disciplina».

Data 28-02-1994

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 19,30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) CANOSA	Aldo	si		12) DI TOMMASO	Camillo		si
2) DI MICHELE	Luigi	si		13) BUCCELLA	Carlo R.	si	
3) DI MATTEO	Cesare	si		14) DELL'ORSO	Remo	si	
4) DI MICHELE	Graziano	si		15) CANALE	Renato	si	
5) DI DONATO	Dante Dino	si		16) ODOARDI	Vincenzo	si	
6) DI MICHELE	Mario	si		17) BUFFONE	Filippo		si
7) DI VIRGILIO	Erminio	si		18) TOCCO	Enisio	si	
8) ARETUSI	Angelo	si		19) ODOARDI	Mario	si	
9) ASSETTA	Giovanni	si		20) ELIA	Nicola		si
10) VERRATTI	Marcello	si					
11) PERNA	Rocco	si					

Assegnati n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 17In carica n. 20Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor ASSETTA Giovanni nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Vincenzo DE Aloysio. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Signori: Aretusi Angelo, Di Matteo Cesare e Tocco Enisio;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 51, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che, ai commi 10 e 11, testualmente recita:

10. È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Visto il titolo VII del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il vigente regolamento organico del personale;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 17, Votanti n. 17, Astenuti n. /;

Voti favorevoli n. 16, Voti contrari n. 1

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA»

che si compone di n. 16 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

COMUNE DI A L A N N O

PROVINCIA DI P E S C A R A

REGOLAMENTO COMUNALE

per la nomina ed il funzionamento della Commissione di disciplina

S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Nomina della commissione di disciplina - Segretario della commissione
3	Designazione dei rappresentanti del personale dipendente
4	Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale
5	Funzionamento della commissione di disciplina
6	Ricusazione dei componenti la commissione di disciplina
7	Astensione dei componenti la commissione di disciplina
8	Garanzie nelle procedure disciplinari
9	Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici
10	Termine per l'istruttoria
11	Deposito degli atti istruttori
12	Altre operazioni preliminari alla trattazione
13	Supplemento di indagini
14	Trattazione orale
15	Decisione
16	Norme finali e transitorie

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 51, commi 10 e 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per la nomina della commissione di disciplina nonché per la sua organizzazione e per il suo funzionamento.

Art. 2 - Nomina della commissione di disciplina - Segretario della commissione.

1. Alla nomina della commissione di disciplina che, ai sensi dell'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente;
- Segretario comunale - Componente
- n. 1 dipendente comunale - Componente, designato all'inizio di ogni anno dal personale dipendente, secondo le modalità previste dai successivi artt. 3 e 4;

provvede il Sindaco con apposita ordinanza.

2. Con lo stesso provvedimento sarà designato, segretario della commissione, il segretario comunale o altro dipendente comunale.

Art. 3 - Designazione dei rappresentanti del personale dipendente.

1. Ai fini della designazione dei rappresentanti del personale nella commissione di disciplina il personale dipendente viene suddiviso in due gruppi:

- il 1° gruppo comprende il personale inquadrato nelle prime quattro qualifiche funzionali;
- il 2° gruppo comprende il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali superiori alla quarta.

2. Per ogni gruppo il personale dipendente dovrà designare un rappresentante effettivo ed uno supplente appartenenti al gruppo.

3. Il componente supplente parteciperà ai lavori solo in assenza, per qualsiasi causa, del componente effettivo.

Art. 4 - Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale.

1. Il Sindaco, entro il 15 dicembre di ogni anno, con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e negli spazi sindacali per l'affissione di cui all'art. 13 del contratto approvato con D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, e notificato alle rappresentanze sindacali cui è stata conferita la delega di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 333/1990, convoca l'assemblea generale di tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di designare i rappresentanti di cui al precedente art. 3.

2. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco, sentita la delegazione trattante di cui all'art. 26 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, conferisce:

- a un dipendente comunale l'incarico di presiedere l'assemblea;
- a tre dipendenti comunali l'incarico di svolgere le funzioni di scrutatore;

designando anche i rispettivi supplenti.

3. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza della metà più uno dei dipendenti. Mancando la detta maggioranza, dopo 90 minuti la riunione sarà valida con la presenza di almeno n.....⁴..... dipendenti.

4. Ogni dipendente può indicare sulla scheda un solo nominativo del gruppo di appartenenza.

5. Sono designati, per ciascun gruppo, come effettivo il dipendente che ha ottenuto il maggior numero di voti e supplente colui che segue immediatamente nello stesso gruppo.

6. Copia del verbale dovrà essere trasmesso al Sindaco per i successivi adempimenti.

7. In mancanza di designazione da parte dell'Assemblea così convocata il Sindaco darà corso al provvedimento di nomina su designazione della delegazione trattante di cui all'art. 26 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

ANNOTAZIONI

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page below the header.

Art. 5 - Funzionamento della commissione di disciplina.

1. Se, per qualsiasi causa, durante l'anno, venga a mancare il rappresentante effettivo dei dipendenti comunali, alle operazioni della commissione partecipa il supplente.
2. La commissione deve esprimere il proprio motivato parere entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti del procedimento disciplinare.
3. In caso di inosservanza del predetto termine il procedimento disciplinare si estingue a tutti gli effetti.
4. Le riunioni della commissione non sono valide senza la presenza di tutti i suoi componenti.
5. Se il membro supplente abbia sostituito il componente membro effettivo nella prima seduta di un procedimento, viene sempre convocato in sua vece sino alla conclusione del procedimento.
6. In caso di assenza ingiustificata, accertata e dichiarata dal Presidente, ovvero in caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica o dall'ufficio, subentra quale effettivo il supplente che, a sua volta, è automaticamente sostituito da chi lo segue nel verbale dell'assemblea senza obbligo di rinnovazione del procedimento.
7. Di ogni riunione il Segretario della commissione redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.
8. Le decisioni vengono assunte con votazione segreta.

Art. 6 - Ricusazione dei componenti la commissione di disciplina.

1. Ogni componente la commissione di disciplina può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile sia debitore o creditore di lui, della moglie e dei figli;
 - b) se ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi è grave inimicizia tra lui (o alcuno dei suoi prossimi congiunti) ed il dipendente sottoposto a procedimento;
 - d) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
 - e) se è parente o affine entro il secondo grado del funzionario istruttore o dell'eventuale consulente o patrocinatore dell'incolpato.
2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata al Segretario comunale dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato.
3. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo raccomandata postale.
4. Sull'istanza decide in via definitiva la commissione, sentito il ricusato. La discussione o la votazione della commissione si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene così sostituito:
 - il Sindaco, nell'ordine, dall'assessore al personale o dall'assessore preposto al servizio;
 - il Segretario comunale, dal Responsabile dell'Ufficio Personale;
 - il dipendente comunale, nell'ordine, dal supplente o da chi lo segue nella designazione.

Art. 7 - Astensione dei componenti la commissione di disciplina.

1. I componenti della commissione ricusabili per i motivi di cui al precedente art. 6 hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta specifica istanza di ricusazione.
2. I vizi riscontrati nella composizione della commissione possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 8 - Garanzia nelle procedure disciplinari.

1. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina è garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale in qualsiasi fase del procedimento.

ANNOTAZIONI

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page below the header.

Art. 9 - Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici.

1. Il Presidente della commissione, ricevuti gli atti, può proporre all'Amministrazione Comunale la nomina di un istruttore scelto tra i componenti della commissione o tra i dipendenti di qualifica superiore a quella rivestita dal dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ed, eventualmente, di uno o più consulenti tecnici estranei all'Amministrazione per accertamenti che richiedano cognizioni di carattere tecnico.

2. Le nomine devono essere comunicate all'incolpato.

3. Sono applicabili all'istruttore ed ai consulenti tecnici le norme sulla ricsuzione e sulla astensione di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 7.

Art. 10 - Termine per l'istruttoria.

1. L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina dell'istruttore.

2. Prima della scadenza di detto termine, l'istruttore, per gravi motivi, può chiedere al Presidente della commissione una proroga del termine non superiore ai trenta giorni.

Art. 11 - Deposito degli atti istruttori.

1. Terminata l'inchiesta, l'istruttore trasmette gli atti del procedimento al Presidente della commissione.

2. Il Presidente nomina il Commissario relatore ed ordina che gli atti del procedimento siano depositati presso la Segreteria della commissione a disposizione dell'interessato.

3. L'interessato o il suo difensore può chiedere, con istanza scritta, al Presidente, di estrarne copia.

Art. 12 - Altre operazioni preliminari alla trattazione.

1. La commissione deve riunirsi per la trattazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

2. La data di tale seduta va notificata al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ed al suo eventuale difensore, contestualmente all'avviso di avvenuto deposito degli atti.

3. L'interessato, nel termine di venti giorni dalla notifica, ha il diritto di:

a) prendere visione degli atti;

b) estrarne copia dal fascicolo;

c) presentare memorie difensive e deduzioni scritte.

Art. 13 - Supplemento di indagini.

1. La commissione, ove lo ritenga necessario, può rinviare gli atti all'istruttore disponendo il termine per provvedere ed indicando:

a) i fatti e le circostanze da chiarire;

b) le prove da assumere.

2. La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, alla presenza dell'interessato e del suo difensore, i quali hanno la facoltà di svolgere le deduzioni.

Art. 14 - Trattazione orale.

1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente.

2. L'interessato e/o il suo difensore può svolgere oralmente la propria difesa ed ha la parola per ultimo.

3. I componenti la commissione possono rivolgere al dipendente domande in ordine a circostanze che risultano agli atti e chiedere chiarimenti in ordine agli assunti difensivi.

4. Del dibattimento viene redatto verbale da parte del Segretario.

ANNOTAZIONI

Art. 15 - Decisione.

1. Ritirati il dipendente ed il suo difensore la commissione, sentito il relatore, delibera a maggioranza di voti.
2. La seduta è segreta.
3. La deliberazione motivata contenente la decisione della commissione, è firmata da tutti i componenti la commissione.
4. Essa va trasmessa all'Amministrazione comunale a cura del Segretario della commissione, entro trenta giorni dalla data dell'udienza.


Art. 16 - Norme finali e transitorie.

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento e dal regolamento organico del personale dipendente, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
2. In sede di prima applicazione l'Assemblea dei dipendenti sarà convocata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 Febbraio 1994
con atto n. 11.....;
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del..... n.....;
- 3) È entrato in vigore il giorno.....

Data.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Consiglio Comunale del 28-02-1994

Punto 7 - Commissione di disciplina

Voto contro la deliberazione della Commissione di disciplina, in quanto ritengo che sia assurda, iniqua e amorale che si possa proporre quanto sopra e non applicare invece le risoluzioni di efficienza e di funzionalità dell'intesa sindacale del 27 giugno 90 e riproposta con una mia interpellanza del 27-04-93 dove si proponevano tra le varie cose progetti ed incentivi utilizzando il fondo di efficienza dei servizi. Come si può pensare di essere efficienti nella punizione e non altrettanto nella programmazione della funzionalità?

PERNA Rocco



P.C.C.
IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Vincenzo De Aloysio)



COMUNE DI ALANNO

C.F. 80013770682

PROVINCIA DI PESCARA

Tel. (085) 8573101 - 8573111

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento comunale per la nomina e il funzionamento della Commissione di disciplina".

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8-06-1990, n°142

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

DATA 26-02-1994

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Vincenzo De Aloysio)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

DATA 26-02-1994

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Vincenzo De Aloysio)

PARERE DI LEGITTIMITA': FAVOREVOLE

DATA 26-02-1994

IL SEGRETARIO CAPO
Dr. Vincenzo De Aloysio

IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Vincenzo De Aloysio)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

f.to.....Assetta Giovanni.....

Il Segretario Comunale

f.to.....Dr. Vincenzo De Aloysio.....

Il Consigliere Anziano

f.to.....Canosa Aldo.....

Prot. N. 15.11


Li.....17 MAR. 1994.....

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
 - in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

17 MAR. 1994

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Segretario Comunale

.....Dr. Vincenzo De Aloysio.....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal..... al..... senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno.....:
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4): senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).


Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale

f.to.....

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Segretario Comunale

Prot. 1538 del 5/4/1994

E. S. R.